



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Roma, 15 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA

IL PRESIDENTE OICE DENUNCIA L'OPERATO DEL COMUNE DI GESTURI

Una denuncia di “violazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici” da parte del Comune di Gesturi nel bando per l'affidamento di servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità e prestazioni accessorie, relativo all'intervento di costruzione del **nuovo santuario per il Beato Nicola**, è stata indirizzata dal presidente dell'OICE, Braccio Oddi Baglioni al presidente della sezione regionale di Controllo della Corti dei Conti e per conoscenza, al direttore generale del Mercato Interno della Commissione Europea, all'Ordine degli Architetti del Medio Campidano e Carbonia – Iglesias, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, dopo la segnalazione di alcuni associati che non hanno potuto nemmeno partecipare alla gara. “Mi permetto di sottoporre alla Sua cortese attenzione – si legge nella lettera preparata dall'ufficio legislativo dell'OICE - un'importante gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (in scadenza il 26 aprile 2011) esperita dal Comune di Gesturi per un importo a base di gara di oltre 550.000 euro, a fronte di due milioni di lavori. In particolare appare **non rispondente alla normativa comunitaria e nazionale** – continua la denuncia - l'esclusione dei servizi svolti a favore di committenti privati fra i requisiti di capacità tecnica. Infatti, trattandosi di gara di rilevanza comunitaria, l'ammissibilità delle referenze private è espressamente contemplata dalla direttiva 2004/18/CE, all'articolo 48, comma 2, lettera a, paragrafo ii); peraltro tale esclusione si pone in contrasto anche con quanto prevede l'articolo 263, comma 2 del Dpr 207/2010 (nuovo regolamento del Codice dei contratti pubblici), laddove espressamente ammette (e non avrebbe potuto fare diversamente, pena una procedura di infrazione comunitaria) i servizi svolti per committenti privati.

“**Restrittiva della concorrenza** appare inoltre l'esclusiva presa in considerazione, nell'ambito dell'offerta tecnica, di precedenti esperienze per un importo determinato in un range tale da escludere la valutazione delle offerte di quei soggetti che abbiano svolto servizi anche di maggiore importo e rilevanza. Tutto ciò, oltre a determinare, come accennato, una **illegittima restrizione della concorrenza** e una palese violazione della normativa vigente, non persegue l'interesse della Pubblica Amministrazione che dovrebbe essere finalizzato a valutare un ventaglio il più ampio possibile di soggetti e di precedenti esperienze”.

“Alla luce di quanto evidenziato – conclude il presidente dell'OICE - ritengo che Ella possa effettuare le valutazioni del caso in ordine alla legittimità dell'operato della stazione appaltante; per parte nostra ci si riserva di esperire ulteriori azioni a tutela degli associati che risultano penalizzati dalle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara”.

Uff.stampa: Francesca Cusumano 393.97.48.944